

Allegato alla deliberazione C.C. n. 21 del 28.06.2024



COMUNE DI MURavera

(PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 28.06.2024

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'	pag. 3
Art. 2 – PRINCIPI GENERALI	pag. 3
Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
Art. 4 – DEFINIZIONI	pag. 4
Art. 5 – SOGGETTI BENEFICIARIO	pag. 4
Art. 6 – CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI E REQUISITI DI AMMISSIONE	pag. 4
Art. 7 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA	pag. 5
Art. 8 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA STRAORDINARIA	pag. 6
Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	pag. 6
Art. 10 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEGLI AGRUMI	pag. 7
Art. 11 – CONVENZIONI	pag. 7
Art. 12 – PATROCINIO	pag. 8
Art. 13 – SPESE AMMISSIBILI	pag. 9
Art. 14 – SPESE NON AMMISSIBILI	pag. 9
Art. 15 – RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO	pag. 9
Art. 16 – RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI	pag. 9
Art. 17 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARIO	pag. 10
Art. 18 – DECADENZA DAI BENEFICI	pag. 10
Art. 19 – RESPONSABILITA'	pag. 10
Art. 20 – PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI BENEFICIARIO	pag. 10
Art. 21 – TRASPARENZA	pag. 11
Art. 22 – NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 11

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 8 agosto 1990 n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"*) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati.

Il Comune concede, in conformità allo Statuto comunale, contributi in denaro e altri benefici economici al fine di sostenere e incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

I predetti interventi, disciplinati dal presente Regolamento sono approvati con provvedimento formale della Giunta Comunale, mediante specifiche delibere assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle proposte tenuto presente l'interesse delle stesse fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate e la loro corrispondenza alle finalità statutarie e agli obiettivi annuali del Comune di Muravera.

Il Regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia tutela degli interessi del Comune di Muravera, dettando regole per l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare in modo da ottenere la migliore utilizzazione delle risorse e la più soddisfacente efficacia degli interventi.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici, oggetto del presente Regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Attraverso il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

La presente disciplina si ispira inoltre al principio della necessaria rendicontazione economica e sociale dell'iniziativa.

Costituisce principio generale che il beneficio economico concesso non può mai costituire ristoro o rimborso totale delle spese e dei costi sostenuti dai beneficiari per l'iniziativa promossa. Esso costituisce, quindi, concorso parziale del Comune ai costi sostenuti dalla libera iniziativa privata o pubblica, tenuto conto dei ricavi conseguiti.

Costituisce, infine, principio generale il divieto di contribuzione elusivo delle norme in materia di affidamento in concessione o appalto di servizi.

Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale, e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune, in attuazione dei propri programmi, sostiene, mediante la concessione di contributi economici, del patrocinio e di altri benefici economici, l'attività dei soggetti che operano nelle seguenti aree o settori d'intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- promozione e protezione sociale: iniziative di solidarietà, socio – sanitarie e di promozione e di tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
- istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
- promozione culturale, artistica e tutela dei beni storici: attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria del Comune di Muravera;
- sport e tempo libero: iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
- turismo e promozione turistica del Comune di Muravera;

- sviluppo economico e relazioni internazionali: iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico del Comune di Muravera e le sue produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale;
- attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- 1) *contributi in via ordinaria*: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 3 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà, ex art. 118 Cost.;
- 2) *contributi in via straordinaria*: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative, non aventi scopo di lucro, a carattere straordinario, organizzate nel territorio comunale e ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo, anche a favore di soggetti che percepiscano o potrebbero percepire contributi ordinari nel corso dell'anno di riferimento;
- 3) *altri benefici economici*: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa), di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà del Comune;
- 4) *convenzione*: accordo tra l'Amministrazione Comunale e uno o più Enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico;
- 5) *patrocinio*: attestazione di apprezzamento, adesione o sostegno ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità pubbliche di cui il Comune è portatore.

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

La concessione di contributi, del patrocinio o l'attribuzione di altri benefici economici può essere disposta dal Comune di Muravera a favore di:

- associazioni e fondazioni, che abbiano sede o che comunque svolgano la loro attività nel territorio comunale e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano sede o che comunque svolgano la loro attività nel territorio comunale e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- enti del Terzo Settore, come delinati dall'art. 4 del D. Lgs. 117/2017;
- società sportive senza fini di lucro, che abbiano sede o che comunque svolgano la loro attività nel territorio comunale e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- altri soggetti privati, singoli o associati, che abbiano sede o che comunque svolgano la loro attività nel territorio comunale e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.

Non è consentita la concessione di contributi, del patrocinio o l'attribuzione di altri benefici economici, di cui al presente Regolamento, a favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici.

ART. 6 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI E REQUISITI DI AMMISSIONE

I contributi in via ordinaria, in via straordinaria e gli altri benefici economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune di Muravera;
- significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
- capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del Comune di Muravera in tutte le sue manifestazioni;
- qualità delle iniziative programmate;
- originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- capacità di autofinanziamento;
- affidabilità soggettiva dell'Ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
- per le Associazioni Culturali, Sportive, Sociali aventi sede legale nel Comune di Muravera, iscrizione

all'Albo Comunale delle Associazioni.

Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti:

- siano dotati di statuto, avente scopi conformi alla richiesta di contributo, nel quale sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
- rispettino i contenuti di cui all'art. 36 del Codice Civile, in caso di mancanza di Statuto o Atto costitutivo scritto, dovrà essere compilato il modello autocertificativo in cui sono indicati gli elementi utili contrattuali (Sede, Nominativo, Scopo, Associati, Legale Rappresentante, etc.);
- non abbiano finalità di propaganda politico-partitica.

La Giunta Comunale, ai fini della concessione e la ripartizione dei contributi in via ordinaria, in via straordinaria e degli altri benefici economici, approva con apposita deliberazione i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

ART. 7 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA

L'Amministrazione Comunale procede annualmente al riparto, su appositi capitoli di bilancio, corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi.

Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria.

Con la stessa, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi e, ove necessario, le modalità di concessione degli stessi.

La concessione dei contributi in via ordinaria avviene nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica.

Per la concessione dei contributi in via ordinaria, dovrà essere sempre pubblicato un'avviso da approvarsi in schema con apposita determinazione contenente i criteri, le modalità nonché i termini di presentazione delle istanze e ogni altra utile informazione.

Gli Uffici comunali competenti per materia devono pubblicare un avviso all'albo pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente, dandone notizia nella home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Nell'avviso devono essere indicati:

- le aree di intervento;
- la natura e l'entità del contributo;
- i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- le modalità e i termini di presentazione della domanda;
- i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, anche in conformità di quanto previsto dall'art. 6, e salva la facoltà di prevederne altri in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
- il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui al punto precedente, e la relativa formula per la distribuzione del contributo.

L'Ufficio competente, una volta scaduto il termine per la presentazione delle istanze, verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso e la completezza della documentazione.

Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'interessato non adempia nel termine assegnato, l'istanza viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

Al termine dell'istruttoria procedimentale, il Responsabile del Servizio competente approva, con apposita determinazione, la graduatoria dei beneficiari.

La determinazione deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato l'istanza, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione del contributo, o il diniego e la motivazione dello stesso.

I contributi sono concessi dal Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione e con lo stesso provvedimento è assunto l'impegno di spesa.

Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Se richiesto dal beneficiario, con adeguata motivazione, può essere concesso un acconto per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività, il quale non può essere superiore all'80% delle spese totali, ritenute ammissibili e risultanti dalla documentazione allegata all'istanza.

ART. 8 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA STRAORDINARIA

Nell'ambito delle aree o settori di intervento indicate all'art. 3, per specifiche iniziative, la Giunta Comunale può autorizzare la concessione di contributi in via straordinaria, così come definite dall'art 4 punto n. 2), pubblicando sul sito istituzionale un avviso con termini ridotti sino ai 2/3.

Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta Comunale può autorizzare il contributo in via straordinaria previa propria deliberazione che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.

L'Ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, i requisiti della domanda, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, e la completezza della documentazione.

Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l'Ufficio competenze ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato non inferiore a cinque giorni. Qualora l'interessato non adempia, l'istanza viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

I contributi sono concessi dal Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, sulla base degli atti di indirizzo della Giunta Comunale.

Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Se richiesto dal beneficiario, con adeguata motivazione, può essere concesso un acconto per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività, il quale non può essere superiore all'80% delle spese totali, ritenute ammissibili e risultanti dalla documentazione allegata all'istanza.

ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere redatta in conformità a quanto indicato nel Regolamento e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.

La richiesta di contributo deve essere indirizzata al Comune di Muravera e deve contenere i seguenti elementi minimi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
- generalità complete e recapiti del Legale Rappresentante;
- programma delle attività accompagnato da una descrizione dettagliata di tutte le iniziative da realizzare;
- finalità per le quali si richiede il contributo;
- impegno a non distogliere la somma che verrà assegnata dalla finalità dichiarata;
- dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte di articolazioni politico – amministrativa di un partito, movimenti e/o gruppi politici;
- dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali che si intende realizzare. Le voci di spesa devono essere realistiche e rapportate ai prezzi al consumo vigenti nell'anno di riferimento e, se in possesso, al fine di valutare la bontà del procedimento dal punto di vista sostanziale, devono essere dimostrate allegando i preventivi di spesa;
- bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente per gli interventi o le attività di maggiore rilievo che si svolgono durante tutto l'anno solare o per un'intera stagione;
- ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
- indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
- impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione;
- copia dello statuto;
- nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
- dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;

- dichiarazione che non sia beneficiario per la stessa iniziativa o programma di altri contributi o sovvenzioni concesse da altre pubbliche amministrazioni a valere su risorse pubbliche, a copertura del 100% delle spese. In caso di percentuale inferiore, indicare la percentuale esatta di copertura delle spese;
- documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.

ART. 10 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEGLI AGRUMI

Il Responsabile del Servizio competente pubblica almeno 45 giorni prima della data prevista per la realizzazione della Sagra degli Agrumi un avviso pubblico per la durata di almeno 15 giorni.

I soggetti interessati devono presentare una domanda indirizzata all'Ufficio competente, entro il termine indicato nell'avviso.

Alla domanda deve essere allegato il programma dettagliato dei singoli eventi da realizzarsi, dei luoghi, delle date, orari e durata dello svolgimento degli stessi, della gratuità o meno per il pubblico. Dalla dettagliata descrizione dell'iniziativa dovrà in particolare emergere la capacità della stessa di promuovere l'immagine del Comune di Muravera.

Alla richiesta dovrà essere allegato il relativo quadro economico, da cui risultino chiaramente le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte specificando la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico e/o privato eventualmente esistenti.

L'Ufficio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.

Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato. Qualora l'interessato non adempia, entro il termine di 5 giorni, l'istanza viene archiviata d'ufficio senza ulteriore comunicazione.

Effettuata l'istruttoria da parte del Servizio Competente, la Giunta Comunale individua il programma da finanziare determinando l'entità del contributo.

Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Se richiesto dal beneficiario, con adeguata motivazione, può essere concesso un acconto per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività, il quale non può essere superiore all'80% delle spese totali, ritenute ammissibili e risultanti dalla documentazione allegata all'istanza.

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualunque titolo, di soci, nonché le spese per l'utilizzo di attrezzature o impianti di proprietà del beneficiario o che comunque si trovino nella disponibilità del medesimo. Non sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per la sede legale.

Non sono altresì ritenute ammissibili le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, quali ricevimenti, incontri di carattere conviviale, gite, omaggi o simili.

Non sono ritenute ammissibili gli acquisti di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario, le spese per i generi alimentari e per carburante da trazione, salvo quelle che si sono rese indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività ammessa a contributo, spese telefoniche e/o internet, spese documentate con scontrini fiscali, se non corredate d'attestazione del fornitore.

Sono non ammissibili le spese non riconducibili in alcun modo all'organizzazione e all'espletamento dell'evento, non adeguatamente documentate e quelle non quantificabili con inequivocabile certezza.

Non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare e riconducibili all'evento di cui trattasi.

È necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa una nota esplicativa delle voci di spesa, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organizzazione.

ART. 11 – CONVENZIONI

Per la realizzazione di determinate attività, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può determinare gli indirizzi e approvare gli schemi di convenzione a cui darà esecuzione il competente Responsabile del Servizio.

La convenzione, stipulata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento,

- al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
- indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento dell'iniziativa;
- durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- entità del contributo e/o altro beneficio economico assegnato;
- modalità di erogazione del contributo e rendicontazione;
- obbligo di presentare una relazione finale sull'iniziativa svolta;
- obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- oneri reciproci;
- ogni altro elemento previsto dalla legge e dal Comune di Muravera.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs 117/2017, il Comune di Muravera si avvale della possibilità di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

La collaborazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata dal Comune di Muravera e dal soggetto che sottoscrive la convenzione con il Comune di Muravera con adeguati mezzi divulgativi e/o pubblicitari (sito istituzionale dell'Ente, sito o mezzo di comunicazione del soggetto sottoscrittore).

ART. 12 – PATROCINIO

La Giunta Comunale può deliberare il patrocinio del Comune di Muravera a manifestazioni, iniziative ed eventi, su richiesta del soggetto organizzatore corredata del programma, nel caso ritenga l'iniziativa di interesse pubblico e sia rispondente alle finalità del presente Regolamento.

Sono pertanto escluse dal patrocinio le iniziative che abbiano finalità di lucro.

La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune deve essere indirizzata al Comune di Muravera e deve obbligatoriamente contenere:

- la data di realizzazione dell'iniziativa;
- il luogo in cui si svolgerà l'iniziativa;
- il programma dell'iniziativa;
- la tipologia dell'iniziativa;
- le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.

La richiesta, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, ove non in possesso del Comune, deve essere corredata da copia dello Statuto.

La domanda deve pervenire al protocollo generale dell'Ente almeno 20 giorni prima della realizzazione della manifestazione.

Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato. Qualora l'interessato non adempia, l'istanza viene archiviata d'ufficio senza ulteriore comunicazione.

La concessione del patrocinio non comporta la concessione di un contributo, per il quale deve essere fatta richiesta con le modalità stabilite dal Regolamento.

La Giunta Comunale può stabilire, in relazione alle richieste e necessità organizzative del soggetto organizzatore, la concessione in uso dei locali, impianti o attrezzature di proprietà comunale, definendone modalità e regole, se non già contenute in altri regolamenti.

Il patrocinio concesso con apposita deliberazione, deve essere pubblicizzato dal soggetto organizzatore nella promozione dell'iniziativa attraverso l'apposizione dello stemma del Comune di Muravera su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa e deve recare la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Muravera*".

Il Responsabile del Servizio competente, con apposita nota, comunicherà al richiedente la concessione del patrocinio e le condizioni che lo regolano.

ART. 13 - SPESE AMMISSIBILI

Il contributo economico concesso è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- spese di tipografia;
- spese di pubblicità;
- spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate, che non siano già in dotazione;
- spese di montaggio e smontaggio, di assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività, manifestazione e iniziativa proposta;
- spese per i diritti SIAE e spese di assicurazione;
- altre spese ritenute direttamente ed insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative.

ART. 14 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, quali ricevimenti, incontri di carattere conviviale, gite, omaggi o simili;
- spese di vitto e/o generali relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo;
- spese di acquisti di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario;
- spese per la realizzazione di strutture stabili;
- spese per i generi alimentari e per carburante da trazione, salvo quelle che si sono rese indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività ammessa a contributo;
- spese telefoniche e/o internet e altre utenze varie;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e/o alla manifestazione – iniziativa;
- spese non dettagliate in modo specifico e/o non direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative;
- oneri relativi ad attività promozionali dell'associazioni;
- oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'ente.

ART. 15 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo concesso può essere ridotto in proporzione all'attività svolta nei seguenti casi:

- quando l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- quando la rendicontazione risulti parzialmente errata o insufficiente;
- quando i costi reali, tenuto conto delle spese sostenute risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato;
- quando la richieda il beneficiario in ragione di una modifica del programma;
- d'ufficio quando si verificano situazioni particolari che determinano l'esigenza di perseguire l'interesse pubblico.

ART. 16 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per la rendicontazione dei contributi, così come definiti dall'art. 4 del presente Regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

- relazione sulle attività svolte per la realizzazione della manifestazione evidenziando i risultati raggiunti anche in termini di gradimento dei partecipanti;
- rendiconto consuntivo dell'esercizio, se contributo ordinario a sostegno dell'attività complessiva;
- rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata, di uscita e di disavanzo, se contributo in via ordinaria o in via straordinaria per specifiche iniziative;
- idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle entrate conseguite. I giustificativi di spesa, necessari a dimostrare che la spesa rendicontata sia stata effettivamente sostenuta, dovranno essere chiari, trasparenti, quietanzati, con data certa e inequivocabile e l'importo speso deve essere coerente con le attività oggetto dell'iniziativa.

ART. 17 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo:

- di utilizzare i contributi e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi;
- di comunicare tempestivamente all'Ufficio competente eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
- di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri benefici economici da parte del Comune di Muravera per le attività e lo svolgimento delle iniziative. A tal fine, tutto il materiale pubblicitario relativo all'attività o all'iniziativa deve recare la dicitura "*con il contributo del Comune di Muravera*";
- di rendicontazione.

Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

ART. 18 - DECADENZA DAI BENEFICI

In caso di rilevate irregolarità, carenze documentali, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, a seguito di apposita richiesta di integrazione rimasta senza esito, entro il termine fissato, è dichiarata, con apposito atto del Responsabile del Servizio competente la decadenza, parziale o totale, dal beneficio concesso.

Ipotesi specifiche di decadenza sono:

- mancata realizzazione dell'iniziativa nel periodo di riferimento;
- mancata presentazione del rendiconto entro il termine stabilito dall'avviso pubblico o, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, salve proroghe espresse e motivate;
- modifica sostanziale, non autorizzata, del programma delle attività delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo;
- nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la documentazione presentata di cui all'art. 9 del presente Regolamento, non sia veritiera.

In tal caso, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio, si procederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente ed inoltre non potrà più accedere a nessun contributo ordinario, straordinario e altri benefici economici;

Al verificarsi delle suddette ipotesi di decadenza dai benefici, e nel caso in cui sia stata già concessa un'anticipazione sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

ART. 20 - PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e benefici ricevuti dall'Ente nell'esercizio finanziario precedente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, commi 125 della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019.

I soggetti beneficiari, entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenuti a pubblicare su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, benefici, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni.

L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 1, commi 125 della L. n. 124/2017, comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di duemila euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il beneficiario abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

L'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 1, commi 125 della L. n. 124/2017 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, benefici, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a diecimila

euro nel periodo considerato.

ART. 21 - TRASPARENZA

Gli atti di concessione dei contributi, sovvenzioni e comunque di benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Muravera nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto sezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*" – "*Atti di concessione*".

La pubblicazione a norma dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

ART. 22 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio *on line*, subordinatamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, si intendono pertanto abrogate.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia in ambito regionale e statale.